



Comune di Alfonsine

Area LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Responsabile: Ing. Valeria Galanti

Id. 442850

Fascicolo n. 2015/VI 5 1/000017

AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

D E T E R M I N A Z I O N E N. 72 del 14/04/2016

Publicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione all'Albo pretorio

**OGGETTO: INCARICO INTEGRATIVO PER ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE
E GEOLOGICHE PER PREDISPOSIZIONE POC FINALIZZATO ALL'AMPLIA-
MENTO DEL CIVICO CIMITERO I° STRALCIO. CUP: H29D13000000000 CIG:
Z53191D0B8**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

premesse che:

- con delibera di G.C. n. 9 del 26/1/2016 è stato approvato il piano triennale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la prevenzione della corruzione e della illegalità (2016-2018);
- con delibera di Consiglio Comunale n.13 del 01/03/2016 si è proceduto alla “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016-2018 e approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 (D.Lgs. n.118/2011) e dell'elenco triennale ed annuale dei lavori pubblici”;
- con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 08/03/2016 si è proceduto alla “Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) - parte contabile – Anno 2016/2018”, assegnando ai Dirigenti/Responsabili dei Servizi gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 11/10/2011, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, è stato approvato il rapporto sulle attività poste in essere e sono state aggiornate le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamento da parte dell'ente;
- con determinazione dell'Area Territorio - Servizio Edilizia dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1448 del 24/12/2015 è stato conferito l'incarico di alta professionalità quale Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Alfonsine all'Ing. galanti Valeria;

richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 25/11/2014 con la quale è stato approvato il PIANO REGOLATORE CIMITERIALE e la contestuale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale in direzione nord-ovest per futuro ampliamento;
- la determinazione n.307 del 29/12/2014 con la quale è stato affidato l'incarico per la progettazione architettonica e strutturale, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e contabilità dei lavori di ampliamento cimitero comunale, I° stralcio;
- la delibera di giunta comunale n.127 del 24/11/2015 con la quale è stato riapprovato il progetto preliminare per l'ampliamento del cimitero comunale - 1° stralcio - lotti a-A, a-B, a-F. CUP H29D13000000000;
- la determinazione n. 269 del 22/12/2016 di affidamento dell'esecuzione di prove ed indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale;

Accertato che, come previsto dal vigente RUE, si rende necessario procedere con l'approfondimento di III° livello in materia di rischio sismico, al fine di redigere il Piano Operativo Comunale (POC) necessario per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sull'area di futura espansione del cimitero;

Dato atto che, per tale approfondimento, viene richiesta l'esecuzione di determinate prove strumentali di tipo geognostico e la relativa caratterizzazione, come da Direttiva della Regione Emilia Romagna n.112/2007 e come concordato con la Provincia di Ravenna, ufficio pianificazione territoriale;

Richiamati gli obblighi in materia di aggregazione delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi ed in particolare:

- l'art. 33 comma 3bis del d. lgs. 163/2006, in base al quale i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi [della legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- l'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge di stabilità 2016, in base al quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

Ricordato che:

- in base all'art. 26 della legge 488/99 le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da CONSIP (o INTERCENTER) ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
- l'art. 1, comma 507, della legge di stabilità 2016 ha precisato che i predetti parametri di prezzo-qualità sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete;
- per i prodotti non disponibili su MEPA/CONSIP/INTERCENTER gli enti locali possono procedere autonomamente nel rispetto dei "prezzi massimi di aggiudicazione" pubblicati dall'ANAC ai sensi dell'art. 9, comma 7, del d.l. 66/2014 come integrato dall'art. 1, comma 508, della legge di stabilità 2016
- inoltre, in base all'art. 1, comma 450, della legge 296/06 gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al MEPA;
- la magistratura contabile ha delineato i margini possibili di deroga al MEPA in modo analogo alla disciplina sulle convenzioni CONSIP (cfr. Corte dei conti sez. Controllo Emilia Romagna n. 286/2013/PAR; sez. Toscana n. 151/2013/PAR; sez. Basilicata n. 67/2014/PAR; sez. Liguria n. 64/2014);

Accertato che la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere stipulate da Consip S.p.A e da Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA, ed è quindi necessario acquisire autonomamente la prestazione nel rispetto delle prescrizioni di legge;

Visto l'art. 91, comma 2, del Codice contratti e l'art. 267, comma 10, del d.p.r. 207/2010 che rimanda all'art. 125, comma 11, Codice contratti, norma che a seguito di una modifica sopravvenuta nel 2011 consente l'affidamento diretto fino alla soglia di 40.000 euro, ritenuta applicabile anche ai servizi tecnici secondo il parere dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 16 novembre 2011 e la circolare n. 4536 del 30 ottobre 2012, del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

Dato atto che trovano pertanto applicazione gli artt. 47 e 48 del vigente Regolamento dei contratti ed in particolare la tipologia dell'incarico previsto così come l'importo presunto sono correttamente

riconducibili all'ambito oggettivo della declaratoria prevista dall'art. 48 del Regolamento dei contratti comunale citato successivamente in normativa;

Richiamato l'art. 30 comma 10 del Regolamento di organizzazione, in base al quale: *“Non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo gli incarichi conferiti ai tecnici ai sensi del D. Lgs 163/2006 e dei regolamenti attuativi in materia, e gli incarichi per la difesa legale, che hanno natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8.”*

Sottolineato che la prestazione in oggetto:

- 1) è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di programmazione dell'Ente (lavori pubblici);
- 2) risponde agli obiettivi dell'amministrazione desumibili dalla Relazione previsionale e programmatica (progettazione ampliamento cimitero);
- 3) ha natura temporanea essendo legata a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzata ad obiettivi specifici (attività propedeutica all'esproprio ed alla progettazione);
- 4) riguarda prestazioni altamente qualificate che richiedono una particolare professionalità, basata su competenze eccedenti le normali conoscenze del personale dipendente: esecuzione di prove strumentali di tipo geologico e relativa caratterizzazione;
- 5) viene conferita a fronte di una documentata assenza di professionalità interne in grado di svolgere i medesimi compiti: assenza delle strumentazioni necessarie e dei titoli;
- 6) non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
- 7) contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;
- 8) rispetta le norme in materia di “saldo di competenza finale” e gli ulteriori tetti di spesa previsti per legge;
- 9) viene affidata a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
- 10) viene affidata a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento;

Preso atto del preventivo (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lettera A) pervenuto su richiesta del RUP dall'Ing. Marco Portolani, con studio in Via dell'Artigianato n.31/A P.IVA 02160460396 già progettista incaricato della progettazione esecutiva dell'opera, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto a necessaria integrazione del contratto rep. 3795/2015, per € 3.900,00 oltre a contributo integrativo del 4% e Iva al 22%, corrispondenti a complessivi € 4.948,32;

Sottolineato che con il presente atto vengono pertanto incrementate la prestazioni di cui al contratto rep. 3795 del 27/02/2015 in applicazione dell'art. 57 - 5° comma del codice dei contratti in materia di servizi "complementari, previa verifica delle relative condizioni (affidamento di attività necessarie alla predisposizione del POC e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; importo affidato inferiore al 50% del contratto principale)

Rilevato che nel caso specifico le condizioni di qualità/prezzo proposte risultano congrue e vantaggiose per l'ente, alla luce anche delle verifiche svolte informalmente in relazione ai costi sostenuti in precedenti occasioni e/o in altri enti;

Visto l'allegato curriculum vitae da cui si evince la comprovata esperienza in materia di progettazione strutturale ed architettonica e attività specialistiche correlate;

Rilevato che le spese in oggetto non rientrano tra quelle di cui all'art. 6, commi 7 e 8, del d. l. 78/2010 e succ. modif. e quindi non sono assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte Cost. n. 139/2012;

Dato atto che unitamente al curriculum (allegato B) è stata acquisita la seguente documentazione:

- dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d. lgs. 165/2001) allegato C;
- dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (da pubblicare ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del d. lgs. 33/2013) allegato C;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva (necessaria ai fini del perfezionamento dell'atto di affidamento – allegato C).

Dato atto inoltre che prima di procedere all'impegno, il responsabile della spesa:

- a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 ha provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2016 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;

- a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio disciplinate dalla L 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Sottolineato che per la prestazione in oggetto:

- le spese in oggetto non ricadono tra quelle di cui all'art.6 commi 7 e 8 del D.L. 78/2010 e succ. modif. e non sono quindi assoggettate al tetto di spesa complessivo calcolato dal Servizio Finanziario secondo le modalità previste dalla sentenza Corte. Cost. n.139/2012;
- alla liquidazione ed al pagamento di quanto dovuto si procederà con successivi atti, in riferimento e nei limiti del presente impegno e a presentazione di regolare fattura;
- le somme di cui al presente affidamento risultano alla data odierna interamente disponibili.
- la tipologia del servizio previsto così come l'importo presunto sono correttamente riconducibili all'ambito oggettivo della declaratoria prevista dall'art. 43 del Regolamento dei contratti comunale citato successivamente in normativa;
- la programmazione dei pagamenti derivanti dall'impegno di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stata acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;
- è stato acquisito il DURC ON LINE in conformità alle disposizioni vigenti;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali. Dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dall'art. 147-bis TUEL;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 18 del Regolamento di Organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei rispettivi supplenti delle strutture;

Richiamata la normativa "*anticorruzione*" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

- di affidare direttamente all'ING. PORTOLANI MARCO con studio in Via dell'Artigianato n.31/A - 48010 Fusignano (RA), ai sensi dell'art 48 del Regolamento dei Contratti comunali e dell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei contratti stesso, l'incarico per l'esecuzione di prove strumentali e relativa caratterizzazione e modellazione geologica in base all'offerta allegata sub lettera A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, alle condizioni descritte in premessa;
- di subimpegnare la spesa di € 4.948,32 (comprensiva di ogni onere previdenziale e fiscale) sul Bilancio 2016/2018 - Annualità 2016, così come indicato nella tabella in calce sull'impegno 2016/122/1 (cod. bil. 9190AR/0015 CDR043 CDG 202 Tit. 2 Macro 02 Miss.12 Prog.02 cod. inv. 0202);
- di dare atto che sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità dell'incarico (**Allegato C**)
- di dare atto che:
 - la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147bis e 183, comma 7, TUEL;
 - con il presente impegno sono rispettate le norme in materia di "Saldo di competenza finale" richiamate dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28/12/2015 n. 208 - Art. 1 - commi 709-712 - commi 728/732) che prevedono il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali;

- la spesa derivante dal presente affidamento rientra nel tetto previsto dall'art. 46, D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133/2008, di cui al progetto di DUP 2015/2017 presentato con la citata delibera di C.C. n. 41/2015;
- la spesa derivante dal presente affidamento non rientra tra le spese di cui all'art. 1 c. 10 L. 266/2005 e art. 6 commi 7 e 8 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 (relativi a spese per incarichi, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza) e che quindi non sono da assoggettare al contenimento del 20% delle spese sostenute nel 2009 per la tipologia di cui ai citati commi 7 e 8 dell'art. 6 L. 122/2010 stessa;
- di dare atto che prima di procedere all'impegno, il responsabile della spesa:
 - a norma dell'art 183 comma 5 del D.Lgs 267/2000 ha provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio 2016 e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
 - a norma dell'art 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 ha accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio disciplinate dalla L. 208/2015 (legge di stabilità 2016);
- di dare altresì atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata "TRA E TRA" a cura dell'Ufficio Segreteria Generale e protocollo, in conformità all'art. 73, comma 2, del vigente "Regolamento dei contratti";
- di inserire nel contratto apposita clausola di risoluzione del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, ai sensi dell'art. 2 c. 3 d.p.r. 62/2013;
- di inserire nel contratto apposita clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1, c. 3 e 13, del d.l. 95/2012;
- di rinviare a successivi provvedimenti di "liquidazione tecnica" la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, successivamente allo svolgimento dell'incarico a regola d'arte e secondo il contratto, nonché a seguito dei controlli fiscali e contributivi;
- di dare atto che la presente determina viene pubblicata all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;
- di dare atto che il presente affidamento viene segnalato dallo scrivente ufficio cliccando la voce INCARICO nel menu a tendina all'interno di Iride ai fini della pubblicazione sul sito prescritta dall'art. 15 del d. lgs. 33/2013 *come condizione legale di efficacia*, a cura del Servizio segreteria, ai sensi anche di quanto previsto dal regolamento di organizzazione, all'art. 30 comma 6;
- di dare atto infine che il presente incarico sarà comunicato, a cura del Responsabile dell'Area Servizi Generali, al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi art. 53, comma 14, D.Lgs 165/2001 e s.m.i., n. 190, compresi gli adempimenti in essa previsti e compresi altresì gli obblighi di pubblicità, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad

aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma7) utilizzando il curriculum agli atti, nonché i seguenti dati:

- codice fiscale/partita IVA: PRTMRC75L07D458F/02160460396
- tipo di incarico: PREVISTO DA NORMATIVA
- tipo di rapporto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO TECNICO
- data inizio/data fine incarico: alla esecutività del presente atto/90 giorni naturali

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:2- Miss:12- Prog:09- M.Agg:02 ContiF:U.2.02.01.0 9.015/ Cap:9190AR - Art:0015 - Cdr:CDR043 - Cdg:202	AMPLIAMENTO COMUNALE PRIMO STRALCIO - INCARICO PROVE POC - CIG:Z53191D0B8	PORTOLANI MARCO ,02160460396 ,VIA DELL'ARTIGIANATO 31/A,48010,FUSIGNA NO,RA,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT92Z0627067560CC0 270004593	2016/122/3	€ 4.948,32	0202

, 14/04/2016

Il Responsabile dell'Area

Ing. Valeria Galanti